SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1º marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. **32**.

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-*bis*. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.»;

b) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;

c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti,

ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.»;

d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art.20-*bis*.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Art.20-*ter*.

Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-*bis*, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.»;

e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 21.

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art. 22.

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'Unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva n. 2004/38/CE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 158 del 30 aprile 2004) concerne il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004):

«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.».

— Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, reca: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 18 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificati dal presente decreto:

«Art. 5 *(Diritto di ingresso)*. — 1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'art. 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.».

«Art. 18 *(Continuità del soggiorno)*. — 1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, *che costituisce causa di cancellazione anagrafica.*».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978.

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2) da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento a essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

08G0056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2008.

Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'art. 12, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-*bis* del medesimo art. 12 del TUIR secondo il quale, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro da attribuire a quest'ultimo per l'intero importo;

Visto il comma 3 del medesimo art. 12 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato comma 1-*bis* dell'art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, nonché agli articoli 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto credito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiara-

zioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2006 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del credito da parte del sostituto d'imposta

1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), spettante a partire dall'anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, del citato art. 23 e hanno attestato l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

2. Il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.

3. Il credito di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno 2007 è richiesto dagli aventi diritto al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente. Qualora la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativa al periodo d'imposta 2007 (CUD/2008) sia stata rilasciata da un sostituto d'imposta diverso da quello che eroga i redditi nell'anno 2008, la richiesta del credito è effettuata previa consegna della predetta certificazione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'attribuzione del credito è subordinata all'attestazione da parte degli aventi diritto dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il predetto credito è attribuito nell'anno 2008 dai sostituti d'imposta in unica soluzione utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga, ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire in unica soluzione la completa attribuzione del predetto credito, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.

Art. 2.

Determinazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi

1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del TUIR spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1 è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminu-

zione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 188

08A01494

DECRETO 6 febbraio 2008.

Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa. Si intendono rivendite di generi monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 che, oltre all'attività di rivendita di generi di monopolio, svolgano in via prevalente altre attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, si applica il credito d'imposta previsto nei successivi commi da 228 a 232 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

Art. 2.

Spese agevolabili e importo massimo del beneficio

1. Sono agevolabili le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 1.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.

3. In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.

Art. 3.

Presentazione dell'istanza

1. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e

il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'istanza dovrà comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della condizione di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Concessione del credito di imposta

1. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.

2. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

3. Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

Art. 5.

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione.

2. Il credito d'imposta spettante è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Art. 6.

Controlli e revoca del beneficio

1. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 7.

Regola de minimis

1. Il credito di imposta in applicazione della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non può essere cumulato con altri sostegni *de minimis* se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi.

2. Il credito d'imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 185

08A01435

DECRETO 6 febbraio 2008.

Modalità di attuazione dei commi da 228 a 232, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

2. Ai soggetti rientranti in tale definizione, ma che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si applica il credito di imposta previsto nei successivi commi da 233 a 237 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

Art. 2.

Spese agevolabili e importo massimo del beneficio

1. Sono agevolabili le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta.

3. In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.

Art. 3.

Presentazione dell'istanza

1. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'istanza dovrà comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della condizione di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Concessione del credito di imposta

1. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.

2. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

3. Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

Art. 5.

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione.

2. Il credito d'imposta spettante è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Art. 6.

Controlli e revoca del beneficio

1. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo

legge. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 7.

Regola de minimis

1. Il credito di imposta in applicazione della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non può essere cumulato con altri sostegni *de minimis* se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi.

2. Il credito d'imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 186

08A01436

DECRETO 11 febbraio 2008.

Modalità di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*sexies*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per canoni di locazione, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-*sexies* del medesimo art. 16 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato art. 16 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalità di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte del sostituto d'imposta

1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a 1-*ter* del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo art. 16, è riconosciuta, su richiesta del-

l'avente diritto, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l'importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all'art. 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo non attribuito all'avente diritto per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR

1. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-*sexies* del TUIR, spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1, è evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto relativamente all'ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonché relativamente a quella spettante a decorrere dall'anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-*sexies* del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 194

08A01493

DECRETO 11 febbraio 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.312.151.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2008, è accertato nella misura del:

2,05% per i CCT 1°.8.2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 12;

2,05% per i CCT 1°.2.2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 11.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore: CANNATA

08A01624

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2008.

Misure urgenti di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche;

Visto l'art. 30 del trattato del 25 marzo 1957 e successive modifiche, che istituisce la Comunità europea;

Vista la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, n. 425 e successive modifiche, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e, in particolare l'art. 10 relativo al principio di salvaguardia;

Visto il regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007, n. 1266 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue tongue, in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *a)*;

Tenuto conto che la presenza della malattia nel territorio nazionale fin dal 2000, in particolare dei sierotipi della Blue tongue BTV 2, BTV 4, BTV 9, BTV 16, ha consentito al nostro Paese di acquisire una notevole esperienza nel campo della lotta e controllo alla Blue tongue attraverso l'applicazione di programmi di sorveglianza e di vaccinazione tali da permettere il mantenimento dello stato di indennità nelle zone a più alta vocazione zootecnica;

Considerato che l'Italia ad oggi risulta indenne dal sierotipo BTV 8, responsabile, al momento, della ingente e diffusa epidemia di Blue tongue nel nord Europa, nonché dal sierotipo BTVl, ad esclusione della Sardegna;

Tenuto conto che attualmente la Francia risulta essere, per la gran parte del territorio, coinvolta dall'epidemia, ivi incluse le aree da cui provengono gli animali destinati all'Italia, con una progressione della malattia di difficile contenimento;

Rilevato che allo stato attuale le condizioni per l'ingresso di tali animali dalla Francia nel territorio italiano relativamente alle misure di profilassi nei confronti della Blue tongue si basano esclusivamente sugli esiti negativi dei controlli diagnostici previsti dal citato regolamento;

Rilevato, altresì, che dal mese di novembre 2007, diversi bovini di origine e provenienza francese, sebbene certificati in conformità a quanto prescritto dal citato regolamento, ad un successivo controllo diagnostico sierologico e virologico sono stati riscontrati positivi;

Constatato pertanto che le garanzie attestate non consentono l'introduzione in Italia di animali infetti;

Considerato in proposito che il consistente e consolidato flusso commerciale di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla Francia determina quindi un concreto e reale pericolo per la diffusione di tali sierotipi BTV8 e BTVl al patrimonio zootecnico nazionale;

Tenuto conto, altresì, delle caratteristiche geografiche e ambientali sussistenti in Italia, che potrebbero favorire una rapida diffusione della citata malattia;

Rilevato che nel citato regolamento gli animali immunizzati sono considerati sicuri ai fini della movimentazione, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine e dall'attività dei vettori nel luogo di destinazione;

Rilevato che nelle conclusioni della Conferenza Internazionale sulle «Strategie di vaccinazione contro la Blue tongue», tenutasi a Bruxelles il 16 gennaio 2008, è stato ribadito, tenuto conto anche dell'esperienza italiana e spagnola nella profilassi vaccinale, che la vaccinazione di massa rappresenta uno dei pilastri per la prevenzione alla diffusione della infezione e per la sicurezza dei flussi commerciali;

Tenuto conto che il 3 marzo 2008 ha termine il «periodo stagionalmente libero da vettori» nei territori italiani indenne dalla malattia;

Considerato che il Ministero della salute ha informato preventivamente del contenuto della presente ordinanza sia le Regioni e Province autonome che le associazioni di categoria coinvolte, nonché le autorità francesi;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre disposizioni specifiche relative a misure di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Articolo unico

1. A partire dal 4 marzo 2008, termine del «periodo stagionalmente libero da vettori», gli animali da vita sensibili alla Blue tongue provenienti da zone del territorio francese sottoposte a misure di restrizione, anche se transitati prima dell'invio in centri di raccolta posti in zone libere, possono essere introdotti sul territorio italiano se vaccinati in conformità a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.

2. A partire dalla medesima data riportata al precedente comma, l'introduzione degli animali da vita provenienti dalle zone della Francia indenni, è subordinata almeno all'applicazione dei piani di sorveglianza della malattia rilevabile attraverso il sistema EU BT — Net di cui al Regolamento(CE) n. 1266/2007, anche al fine di conoscere quali sierotipi di virus della Blue tongue circolino nei territori di origine degli animali.

3. Le previste certificazioni sanitarie di scorta degli animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia dalle zone soggette a restrizione della Francia, devono riportare l'attestazione relativa alla avvenuta vaccinazione in conformità a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007, con la specifica relativa al sierotipo o ai sierotipi nei confronti dei quali gli animali sono stati vaccinati, al tipo di vaccino impiegato e alla data di somministrazione dello stesso.

4. Il riscontro di animali non vaccinati provenienti dalle zone soggette a restrizioni della Francia sul territorio nazionale, comporta l'immediata assunzione, da parte dell'Autorità competente che ha disposto i controlli, del provvedimento di rispedizione della partita o, laddove ciò non fosse possibile, l'abbattimento degli animali medesimi senza alcuna corresponsione di indennizzo per i proprietari; le spese relative alla rispedizione, all'abbattimento e alla distruzione sono a carico dell'importatore o del suo mandatario o della persona che ha in carico gli animali.

5. La presente ordinanza, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è efficace fino alla dichiarazione del successivo periodo stagionalmente libero 2008/2009.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226

08A01625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei soci lavoratori delle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. (Decreto n. 42244).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i Soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 11.700.000,00 (undicimilionisettecentomila/00) a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Vista la nota, pervenuta in data 6 dicembre 2007, con la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi della rete ferroviaria, ha comunicato l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilità per l'anno 2007;

Visto il decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007 con il quale è stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità per l'anno favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 14 giugno 2007, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

a) sette unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 100.458,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%;

b) quindici unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 228.405,60.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

c) quattro unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 67.914,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

d) ventuno unità per le quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2007. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilità è autorizzato dalla data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria fino al 31 dicembre 2007.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 95.667,81.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 492.446,61, è autorizzato nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dal citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2007

Il direttore generale: MANCINI

08A01491

DECRETO 18 dicembre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di Iberia L.A.E. (Decreto n. 42363).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per venti-

quattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 giugno 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Iberia L.A.E. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 2 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 8 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma;

Visto il decreto n. 41406 del 20 luglio 2007 con il quale è stata autorizzata la concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 2 maggio 2007 al 1° novembre 2007, in favore del personale dipendente della società Iberia L.A.E.;

Vista l'istanza presentata in data 13 novembre 2007, con la quale la società Iberia L.A.E., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 2 novembre 2007 al 1° maggio 2008, in favore di un lavoratore dipendente della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 novembre 2007 al 1° maggio 2008, in favore di un lavoratore dipendente dalla società Iberia L.A.E., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 giugno 2007, in favore di un lavoratore dipendente presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Iberia L.A.E., sede in Roma-Fiumicino (Roma) unità in Fiumicino (Roma), per il periodo dal 2 novembre 2007 al 1° maggio 2008 - pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Iberia L.A.E., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: DAMIANO

08A01489

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Regioni d'Italia», dedicati al Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria e Sardegna, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni avente come tematica «Regioni d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola. da emettere nell'anno 2007, al Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria e Sardegna;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001) recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2007, quattro francobolli ordinari appartenente alla serie tematica «Regioni d'Italia» dedicati al Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria e Sardegna, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro per i francobolli dedicati al Trentino-Alto Adige, alle Marche e alla Sardegna: quadricromia più oro più inchiostro interferenziale trasparente-oro per il francobollo dedicato all'Umbria; tiratura: quattro milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo: foglio: cinquanta esemplari, disposti su dieci file da cinque. Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore, in corrispondenza dei francobolli, è riprodotto lo stemma della relativa regione, per un totale di dieci stemmi. Sul lato sinistro di ciascun foglio è riportata la scritta «Il foglio di cinquanta francobolli vale € 30,00».

Le vignette sono delimitate, in alto e a sinistra, da una fascia tricolore che riproduce, all'interno di un occhiello, lo stemma della relativa regione, e raffigurano:

Trentino-Alto Adige - a sinistra, il Castel Mareccio, in Bolzano, un antico maniero risalente al XII secolo, a destra il Castello del Buonconsiglio, in Trento, complesso monumentale edificato nel XIII secolo e al centro è evidenziato il profilo della regione;

Marche - a sinistra una veduta di Ascoli Piceno, a destra un particolare dei «Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola», raffigurante un cavaliere e al centro è delineato il profilo della regione;

Umbria - la parte superiore della facciata gotica del Duomo di Orvieto, a destra un particolare dei mosaici che rivestono la facciata del Duomo e al centro è evidenziato il profilo della regione;

Sardegna - una spiaggia incontaminata della costa sarda, un fenicottero rosa e a destra la sagoma della regione, all'interno della quale è rappresentato un bronzetto nuragico raffigurante un guerriero.

Completano ciascun francobollo la rispettiva leggenda «TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL», «MARCHE», «UMBRIA», e «SARDEGNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione IV
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01487

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Turismo», dedicati a Brunico, Gaeta, Massafra e Cattolica Eraclea, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il Turismo»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2007, alle seguenti località turistiche: Brunico (Bolzano), Gaeta (Latina), Massafra (Taranto) e Cattolica Eraclea (Agrigento);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2007, quattro francobolli ordinari appartenente alla serie tematica «Il Turismo» dedicati a Brunico (Bolzano), Gaeta (Latina), Massafra (Taranto) e Cattolica Eraclea (Agrigento), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13: colori: per i francobolli dedicati a Brunico, Gaeta e Cattolica Eraclea, cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; per il francobollo dedicato a Massafra quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

Le vignette: ciascuna raffigura, entro una cornice lineare, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente:

Brunico - una veduta panoramica della città, il Castello Vescovile e, sullo sfondo, le montagne innevate;

Gaeta - uno scorcio della città, il Castello Angioino Aragonese arroccato su un promontorio a picco sul mare;

Massafra - il Castello medievale, fortificato durante il periodo Normanno;

Cattolica Eraclea - l'Anfiteatro greco di Eraclea Minoa, zona archeologica risalente al IV secolo a.C.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «BRUNICO - BRUNECK», «GAETA», «MASSAFRA», e «CATTOLICA ERACLEA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione IV del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01488

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, approvato il 15 settembre 1997 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli allora Ministri del tesoro e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 33 dello stesso Statuto che prevede che il consiglio di amministrazione dell'ENAM, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sia composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'economia e del lavoro e, sulla base degli esiti di una specifica procedura elettorale, da sei rappresentanti eletti dagli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale dell'infanzia e primaria e da un rappresentante eletto dai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 giugno 2006 con il quale è stato ricostituito, per un quadriennio, il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale;

Visto il regolamento per l'elezione degli organi di governo dell'ENAM, allegato al predetto statuto, ed in particolare l'art. 28 che prevede la pubblicazione del decreto ministeriale di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dello stesso Ente;

Vista la nota n. 24/ III/ 1478 del 24 gennaio 2008 con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato le dimissioni del proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Ente, dott.ssa Laura Salina, in sostituzione della quale designa la dott.ssa Claudia Ricci;

Considerata, altresì, l'esigenza di procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario e reintegrare la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENAM;

Decreta:

La dott.ssa Claudia Ricci è nominata componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale per la durata del relativo mandato, in sostituzione del consigliere dimissionario dott.ssa Laura Salina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Ministro: FIORONI

08A01492

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2007.

Recepimento della direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, di recepimento della direttiva 97/28/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 76/756/CEE;

Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del 30 maggio 2007;

Vista la direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 17 del 19 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, è modificato come segue:

a) l'allegato II, riguardante le prescrizioni tecniche, è sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

b) l'allegato III, riguardante le prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di cui al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 203 del 30 luglio 1997, è abrogato.

Art. 2.

1. A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi connessi con l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 10 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 90

ALLEGATO

L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, è sostituito come segue:

«ALLEGATO II

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 (*).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

a) per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

b) per "modulo di comunicazione" si intende la "scheda di omologazione" (appendice 2, allegato I della presente direttiva);

c) per "parti contraenti dei rispettivi regolamenti" si intende "Stati membri";

d) per "regolamento n. 3" si intende "la direttiva 76/757/CEE";

e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;

f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;

g) la nota 1 dell'allegato 5 va intesa come segue: "Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE".

3. Fatte salve le prescrizioni dell'art. 8, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)* e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48».

(*) G.U. L 137 del 30 maggio 2007, pag. 1.

08A01490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n. 0012604 del 25 settembre 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

INPS

Città	Via	N. civico	Foglio	Numero	Subalterno
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	57
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	22	470	106	11
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	23
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	56
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	27	470	106	22
ROMA	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	44
ROMA	LARGO DEI LOMBARDI	21	470	106	43
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	37
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	28
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	39
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	514
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	515
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	516
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	517
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	518
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	519
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	520
ROMA	PIAZZA A. IMPERATORE	32	470	106	521
ROMA	VIA SODERINI	2	470	370	13
					totale

08A01362

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo, trasmesso con nota n. DCAAGG/9621/07 del 30 novembre 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Viste le note n. 102261 e n. 117666, rispettivamente del 25 ottobre 2007 e del 30 novembre 2007, con le quali il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto di previdenza per il settore marittimo e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

Provincia	Indirizzo	Città	Regione	Scala	piano	interno	Foglio	Particella	sub	tipologia e stato locativo
BA	Via Quintino Sella 215	BARI	PUGLIA		1		96	179	9	abitativo libero - imm. di pregio (d.l. 31/7/202)
BA	Via Maranta 38-40	MOLFETTA	PUGLIA		T		55	33	8	negozio locato
BA	C.so Umberto I 6D	MOLFETTA	PUGLIA		T		55	33	29	deposito locato
BA	Via Maranta	MOLFETTA	PUGLIA		T		55	33	38	p.auto scop. locati
BA	Via Tattoli 6	MOLFETTA	PUGLIA		T		55	33	39	area urbana
BA	Via Tattoli 6	MOLFETTA	PUGLIA		T		55	33	40	p.auto scop. Liberi
BA	Via Tattoli 6D	MOLFETTA	PUGLIA		4		55	33	41	terrazzo edificabile libero
BA	Via Tattoli 6L	MOLFETTA	PUGLIA		4		55	33	42	terrazzo edificabile libero
BA	Via Tattoli 6O	MOLFETTA	PUGLIA		4		55	33	43	terrazzo edificabile libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	1	38	1411	2	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	2	38	1411	3	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	3	38	1411	4	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	4	38	1411	5	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	5	38	1411	6	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	6	38	1411	7	p.auto scop.libero
GE	Via R.Baden Powell 42	GENOVA	LIGURIA		1	7	38	1411	8	p.auto scop.libero

08A01361

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmessi con nota n. 9202 del 3 agosto 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A e B facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUB
VENETO	15500	342	VENEZIA	LOC. MARGHERA -VIA F.LLI BANDIERA,1-VIA RIZZARDI,1	7450	1	411	12
VENETO	15500	342	VENEZIA	LOC. MARGHERA -VIA F.LLI BANDIERA,1-VIA RIZZARDI,1	7450	1	411	3
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	19
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	10
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	6
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	13
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	14
ABRUZZO	31200	843	L'AQUILA	VIA SAN SISTO A	5759	80	1623	24
LAZIO	70002	2172	ROMA	V.LE ANGELICO, 84	62368	397	96	501
CAMPANIA	33500	940	SALERNO	VIA ARCE 10	3072	62	9	74
CAMPANIA	33500	940	SALERNO	VIA ARCE 10	3072	62	9	75
CAMPANIA	33500	940	SALERNO	VIA ARCE 10	3072	62	9	76
CAMPANIA	33500	940	SALERNO	VIA ARCE 10	3072	62	9	77
TOSCANA	21700	673	PISA	L.PACINOTTI 8-V.DONZELLE	2979	125	19	27
VENETO	15200	302	PADOVA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4	3751	5	261	29
VENETO	15200	302	PADOVA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4	3751	5	261	44

ALLEGATO B

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUB
VENETO	15200	301	PADOVA	CORSO DEL POPOLO 14	3751	25	57	56
VENETO	15200	302	PADOVA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	3751	5	261	60
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA 168	4676	6	824	1
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA 168	4676	6	824	4
VENETO	15400	336	MOGLIANO VENETO	VIA RONZINELLA 168	4676	6	824	11
VENETO	15500	352	SPINEA	V.LE SAN REMO/V.LE VIAREGGIO	1006020	8	1310	424
VENETO	15500	352	SPINEA	V.LE SAN REMO/V.LE VIAREGGIO	1006020	8	1310	337
VENETO	15500	352	SPINEA	V.LE SAN REMO/V.LE VIAREGGIO	1006020	8	1310	153
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	100
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	125
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	126
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	127
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	128
VENETO	15200	305	PADOVA	VIA PONTEVIGODARZERE 207	61007	6	472	129
VENETO	15200	312	ALBIGNASEGO	VIA CARAVAGGIO 7	2766	1	547	27
PIEMONTE	11500	49	TORINO	L.GO RACCONIGI 189	20694	81	1216	49
LOMBARDIA	13200	127	BRESCIA	VIA CEFALONIA 44, 46, 48, 50, 52, 52/A, 52/B	100339	169	58	23
LOMBARDIA	13200	127	BRESCIA	VIA CEFALONIA 44, 46, 48, 50, 52, 52/A, 52/B	100339	169	58	27
LOMBARDIA	13200	127	BRESCIA	VIA CEFALONIA 44, 46, 48, 50, 52, 52/A, 52/B	100339	169	58	47
LOMBARDIA	13200	127	BRESCIA	VIA CEFALONIA 44, 46, 48, 50, 52, 52/A, 52/B	100339	169	58	48
LOMBARDIA	13600	179	MILANO	VIA CONCA DEL NAVIGLIO 5	26145	474	6	10
LOMBARDIA	13600	179	MILANO	VIA CONCA DEL NAVIGLIO 5	26145	474	6	11
LOMBARDIA	13600	179	MILANO	VIA CONCA DEL NAVIGLIO 5	26145	474	6	12
LOMBARDIA	13622	205	MONZA	VIA RAMAZZOTTI, 24	50850	12	96	224
LOMBARDIA	13400	150	CREMONA	CORSO CAMPI 46	1584	85	650	22
LOMBARDIA	13600	169	MILANO	VIA LESSONA 11/15	1663569	31	294	28
LOMBARDIA	13600	169	MILANO	VIA LESSONA 11/15	1663569	31	294	35
LOMBARDIA	13600	169	MILANO	VIA LESSONA 11/15	1663569	31	294	33
LOMBARDIA	13600	188	MILANO	VIA DE CRISTOFORIS 12	147917	266	90	101
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	26
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	27
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	28
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	21
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	23
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	24
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	25
UMBRIA	22100	701	PERUGIA	V.C.ALPI P.PARTIGIANI	3889	253	476	12
UMBRIA	22100	705	PERUGIA	VIA MADONNA ALTA 91/93	45798	250	420	2
UMBRIA	22100	705	PERUGIA	VIA MADONNA ALTA 91/93	45798	250	420	3
UMBRIA	22100	705	PERUGIA	VIA MADONNA ALTA 91/93	45798	250	420	4
ABRUZZO	31300	853	PESCARA	VIA PIANA,60	31674	31	1072	53
EMILIA ROMAGNA	18100	473	BOLOGNA	V. FARINI 37/P.S. GIOVANNI	6056	203	128	49
EMILIA ROMAGNA	18100	473	BOLOGNA	V. FARINI 37/P.S. GIOVANNI	6056	203	128	50
EMILIA ROMAGNA	18100	476	BOLOGNA	VIA DEL PORTO NN. 40/42/44/46	6056	158	55	25
EMILIA ROMAGNA	18100	476	BOLOGNA	VIA DEL PORTO NN. 40/42/44/46	6056	158	55	58
EMILIA ROMAGNA	18100	476	BOLOGNA	VIA DEL PORTO NN. 40/42/44/46	6056	158	55	82
EMILIA ROMAGNA	18100	478	BOLOGNA	VIA SAN FELICE 92	6056	185	305	29
EMILIA ROMAGNA	18100	551	PARMA	VIA VERDI, 25/VIA ALBERTELLI, 7	7928	3	243	58
FRIULI VENEZIA GIULIA	16200	401	TRIESTE	VIA DI VITTORIO		21	2591/5	(catasto terreni)
FRIULI VENEZIA GIULIA	16200	401	TRIESTE	VIA DI VITTORIO		21	2592	(catasto terreni)
CAMPANIA	33400	905	NAPOLI	VIALE MICHELANGELO 57	103812	AVV/16	254	118
CAMPANIA	33500	944	SALERNO	VIA DEI PRINCIPATI 66-RIPA 13	3072	62	188	29
CAMPANIA	33500	944	SALERNO	VIA DEI PRINCIPATI 66-RIPA 13	3072	62	188	30

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUB
BOLZANO	14100	250	BOLZANO	CORSO ITALIA -V.C.BATTISTI	1039	21	2036	61
MOLISE	32100	820	CAMPOBASSO	VIA GARIBALDI 2/C/D-VIA UMBERTO 4/6	3754	120	513	45
MOLISE	32100	820	CAMPOBASSO	VIA GARIBALDI 2/C/D-VIA UMBERTO 4/6	3754	120	513	46
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	43
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	79
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	102
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	39
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	40
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	41
PUGLIA	34100	956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A - B,120, 122	101886	33	225	42
LAZIO	24110	771	CASSINO	PIAZZA ANTONIO LABRIOLA 41/49	464	86	31	10
LAZIO	24200	782	LATINA	VIA ROSMINI, 31	85	147	12	32
LAZIO	24300	790	RIETI	VIALE EMILIO MARAINI N. 3/5/7	4271	106	232	64
LAZIO	24300	790	RIETI	VIALE EMILIO MARAINI N. 3/5/7	4271	106	232	65
LAZIO	70002	2151	ROMA	PIAZZA VESCOVIO 6/B e VIA MAGLIANO SABINA 1,3,5	62368	561	152	6
LAZIO	70002	2236	ROMA	VIA TIGRE' 18-20	62368	565	186	53
LAZIO	70002	2356	ROMA	VIA CALPURNIO FIAMMA 56/62	62368	956	266	2
LAZIO	70002	2244	ROMA	VIA NOBILIORE, 38	62368	955	198	509
LAZIO	70002	2244	ROMA	VIA NOBILIORE, 38	62368	955	195	502
LAZIO	70002	2135	ROMA	VIALE QUATTRO VENTI, 87	62368	450	737	1
LAZIO	70002	2135	ROMA	VIALE QUATTRO VENTI, 87	62368	450	737	2
LAZIO	70002	2151	ROMA	VIA MAGLIANO SABINA 19	62368	561	152	11
LAZIO	70002	2356	ROMA	V.LE S. GIOVANNI BOSCO, 72	62368	956	266	517
LAZIO	70002	2461	ROMA	VIA VECCHIANO, 56	400675	265	660	534
LAZIO	70002	2461	ROMA	VIA VECCHIANO, 51	400675	265	660	532
LAZIO	70002	2461	ROMA	VIA VECCHIANO, 51	400675	265	660	533
LAZIO	70002	2461	ROMA	VIA VECCHIANO, 43	400675	265	661	541
LAZIO	70002	2357	ROMA	VIA PUBLIO VALERIO, 8	62368	956	257	570
LAZIO	70002	2184	ROMA	VIA M. RICCI 8/10	62368	813	35	510
LAZIO	70002	2184	ROMA	VIA M. RICCI 8/10	62368	813	35	511
LAZIO	70002	2184	ROMA	VIA M. RICCI 8/10	62368	813	35	512
LAZIO	70002	2184	ROMA	VIA M. RICCI 8/10	62368	813	35	513

08A01363

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, trasmesso con nota n. 2814 del 3 agosto 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO A

Comp	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Destinazione	Tipo uso	Foglio	Part. o Num.	Sub
AQ	ISERNIA	7224/01	C.so Risorgimento		2	340	COMM	2 Negozi	78	210	23,24
BO	BOLOGNA	7040/01	Via dei Mille n. 9	3	2	494	RESID	3 app.ti, 2 negozi	159	223	1,2 e 10,11,12 e 14(cantina abbinata al sub 12)
BO	BOLOGNA	7161/03	Via S. Donato n. 46A		1	33	COMM	1 negozio,1 posto auto sc.	167	633	12,283
BO	BOLOGNA	7161/03	Via S. Donato n. 46B		1	28	COMM	1 negozio,1 posto auto sc.	167	633	14,298
BO	R. EMILIA	6831/01	Via Emilia S. Pietro 45			485		Ufficio ex strumentale	135	262	25
CZ	CATANZARO	6832/01	Via Milano n. 17		1	567	COMM	1 ufficio (libero)	38	288	2
CZ	COSENZA	6540/01	P.zza Zumbini n. 47	1		208	RESID	1 appartamento (locato)	8	5	74
CZ	COSENZA	7034/01	Via Frugiuele n. 23		3	40	COMM	3 ex lavatoi	13	425	14,15,16
FI	PISA	7029/01	Via Benedetto Croce n. 49 - piani 4,5,6,7	10		934	RESID	10 app.ti locati	39	19	da 2 a 11
MI	BERGAMO	6747/01	Via Palma il Vecchio sc. A int. 1		1		Autorimessa	600 posti auto	10	4219	da 6 a 605
MI	COLOGNO M.	0259/05	Via Einaudi 1	31		1862	RESID	app.ti	35	228	da 9 a 38 e 708
MI	COLOGNO M.	0259/05	Via Einaudi 1	36		2261	RESID	app.ti	35	228	da 2 a 4, e da 39 a 71
MI	COLOGNO M.	0259/05	Via Einaudi 1	38		2390	RESID	app.ti	35	227	da 7 a 44
MI	COLOGNO M.	0259/05	Via Einaudi 1	39		2428	RESID	app.ti	35	227	da 1 a 6, e da 45 a 77
MI	COLOGNO M.	0259/05	Via Einaudi 1		3		Comm	Uffici	35	228	5,6,7
MI	MILANO	0195/01/02	Via REMBRANDT 49		1	25	COMM	Posto auto coperto	377	7	2
MI	MILANO	0195/03	Via REMBRANDT 49		1	316	COMM	magazzino	377	7	1
MI	SEGRATE	6759/01	Via Cassanese n. 224 (Michelangelo)			4975	COMM	intero stabile commerciale libero	17	107	da 2 a 45
MI	PAVIA	6917/01	via N. Sauro n. 23	0	1	1023	COMM	Ufficio pubblico/strumentale	1	299	7
MI	PAVIA	6917/01	via N. Sauro n. 23	0	1	39	COMM	Magazzeno/deposito	1	299	50
MI	LECCO	7165/01	Via Aspromonte 56/66	0	6		COMM	Magazzeno/deposito	5	2630	da 8 a 12
MI	LECCO	7165/02	Via Aspromonte 52	0	3		COMM	Autorimessa	5	2629	37,38 e 44
NA	CASERTA	7082/01	Via Sud - P.za D'Armi		1	3600	COMM	Uffici	43	36	//
NA	SALERNO	0043/01	VIA POSEIDONIA 166		5	134		Negozi	35	627	1,2,3,4,5
NA	SALERNO	0043/01	V POSIDONIA 1 ANGRISANI 164	2		165,26	RESID	2 appartamenti	35	627	6 e 15
NA	SALERNO	0043/02/03	VIA GAETA 14		1	370		Autorimessa	35	471	27
NA	SALERNO	0064/01	Via Torrione n. 3,5,7,11,13,15,17, 19,21,25,27,29,31,35,37		12	530	COMM	12 negozi	26	515	da 1 a 12
PA	SIRACUSA	0265/03	Viale Tica n. 149		4	2780	COMM	1°,2°,3°, 4° piano, scala A - B	34	1071	1,2,3,4
PA	SIRACUSA	0265/03	Viale Tica n. 149	11		2000	RESID	11 app.ti	34	1071	da 5 a 15
PA	SIRACUSA	6547/01	Via Testaferrata n. 22	1		190	RESID	1 app.to, 1 box	45	606	18 (app), 64 (box)
PA	TRAPANI	6548/01	Via Vespri n. 10, già via Spalti		1	710	COMM	1 ufficio (libero)	304	51	10
PG	ANCONA	6386/01	Via Caduti del Lavoro	4		418	RESID	appartamenti	117	386	98,116,119,125 e 28,40,46,49
PG	ANCONA	6388/01	Via Martiri della Resistenza n. 8/10		1	1090	LIBERO	ufficio	20	115	3
PG	ANCONA	8016/01	Via De Gasperi n. 86/88		1	608	COMM (P.A.)	1 ufficio	20	106	30
PG	FERMO	0284/08	V.le Trieste 41		8		COMM	Ufficio	79	118	da 1 a 8
PG	PERUGIA	6301/01	Via M. Angeloni 45		1		COMM	Autorimessa	233	1525	52 e 53
PG	PERUGIA	6301/01	Via M. Angeloni 45		1		COMM	Autorimessa	233	1526	5 e 6
PG	PERUGIA	6301/01	Via M. Angeloni		1		COMM	Magazzino	233	288	231
PG	PERUGIA	6301/01	Via M. Angeloni		1		COMM	Magazzino	233	288	232
PG	PERUGIA	6359/01	Via Mario Angeloni 47		2		COMM	Ufficio	233	288	90,91
PG	PERUGIA	6359/01	Via Mario Angeloni 47		1		COMM	Ufficio	233	288	143
PG	PERUGIA	6359/01	Via Mario Angeloni 47		1		COMM	Ufficio	233	288	144
PG	PERUGIA	6359/01	Via Mario Angeloni 47		1		RESID	appartam.	233	288	92
PG	PERUGIA	6360/01	Via M. Angeloni		1		COMM	Autorimessa	233	288	140
PG	PERUGIA	6360/01	Via M. Angeloni		1		COMM	Magazzino	233	288	234
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51	8			RESID	app.ti	233	288	da 124 a 130 e 225
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 45		6		COMM	uffici	233	1525	da 57 a 62
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		3		COMM	Ufficio	233	288	116,117,122
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		1		COMM	Negozio	233	288	141
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		1		COMM	Magazzino	233	288	147

Comp	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Destinazione	Tipo uso	Foglio	Part. o Num.	Sub
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		1		COMM	Ufficio	233	288	224
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		1		COMM	Ufficio	233	288	237
PG	PERUGIA	6361/01	Via M. Angeloni 51		1		COMM	Ufficio	233	288	238
PG	PERUGIA	7187/01	Via San Giuseppe		1		COMM	box auto	235	952	41
PG	PERUGIA	7187/01	Via San Giuseppe		1		COMM	box auto	235	952	52
PG	PERUGIA	7187/01	Via San Giuseppe		1		RESID	box auto	235	952	30
PG	PERUGIA	7187/01	Via San Giuseppe		1		RESID	magazzino	235	952	111
PG	PERUGIA	7187/01	Via San Giuseppe		1		RESID	magazzino	235	952	112
PG	PERUGIA	7194/01	Via Francesco Alunni Pierucci		1		RESID	box auto	247	16	8
PG	PERUGIA	7194/01	Via Francesco Alunni Pierucci		1		RESID	box auto	247	16	9
PG	PERUGIA	6341/01	Via XX Settembre n. 150		1	1194	COMM	1 ufficio	252	8	1
TO	ASTI	7031/01	VIA M. PRANDONE			450	TERRENO	Utilizzato dal comune di Asti	77	6.427	
TO	TORINO	8046/01	Corso XI Febbraio n. 17		1	704	COMM	1 ufficio (locato)	208	139	43 e 44
TO	TORINO	8046/01	Corso XI Febbraio n. 17		1	56	COMM	soffitta pertinenziale	208	139	40
TO	TORINO	8046/01	Corso XI Febbraio n. 17		1	82	COMM	cantina pertinenziale	208	139	41
VE	PADOVA	0190/05	Via Tirana 21		1		COMM	Attività sportiva	B/13	1310	2
VE	TREVISO	0257/01	Via Albona n. 3/9/11	50			RESID	50 unità abitative	A/6	1271	da 39 a 88
VE	TREVISO	0257/01	Via Capodistria n. 5/9	30			RESID	30 unità abitative	A/6	1271	da 9 a 38
VE	TREVISO	0257/01	Vicolo del Galletto, (ora via Capodistria)	0	88		COMM	88 Box	A/6	1271	da 89 a 92 e da 95 a 143 e da 146 a 180
VE	TREVISO	0257/01	Vicolo del Galletto, (ora via Capodistria)	0	5		COMM	5 magazzini	A/6	1271	93,94,144,145,188
VE	TREVISO	0257/01	Vicolo del Galletto, (ora via Capodistria)	0	12		COMM	12 commerciali	A/6	1271	da 1 a 5 e da 182 a 187 e 189
VE	TREVISO	0257/01	Via Albona n. 13/15/17		3		COMM	3 commerciali	A/6	1271	ex sub 190, in attesa di frazionamento
VE	TREVISO	0257/01	Vicolo del Galletto, (ora via Capodistria)					cabina enel cat. D/7	A/6	1271	181
VE	UDINE	7005/01	Via Zoletti 2 / Via Aquileia 4	1	7		RESID/COMM	1 App.to, 4 Negozi, 3Uffici	41	124	1,4,5,7, e da 11 a 14
VE	VERONA	0263/01	Via Capodistria n. 1	20			RESID	residenziale locato al comune di VR	F/3	1628	da 1 a 20
VE	VERONA	0263/01	Via Capodistria n. 1		20		COMM	20 box	F/3	1628	da 61 a 80
VE	VICENZA	0208/01	Vle Mazzini		21	2168	COMM	21 Uffici	H/10 ora 64	1510	da 1 a 9, e da 18 a 21, e da 30 a 33, e da 43 a 46
VE	VICENZA	7030/01	Via Firenze n. 16		6		BOX		G/4	1021	da 56 a 61
RM	ROMA	0163/01	Via Solari 4		8	970	COMM	7 Negozi, 1 Autorimessa	795	691	da 1 a 8
RM	ROMA	0353/10	Via Barison n. 36					14 posti auto	874	603	da 13 a 20, da 32 a 37
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	18
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	19
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	22
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	23
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	24
RM	ROMA	0353/10	Via Barison 10				COMM	1 magazzino	874	601	25
RM	ROMA	0353/13	Via Barison n. 104					14 posti auto	874	602	da 41 a 54
RM	ROMA	6036/01	Via Campofarnia 174	1			RESID	1 appartamento e pert.	977	338	71
RM	ROMA	7170/02	Via delle Rupicole 67		7		COMM	7 Negozi	959	832	da 53 a 59
RM	ROMA	7181/01	Vle A. Ruspoli 164 / 222		13	2028	COMM	16 Neg. 6 Uff. 1 Mag. 1 Autor.	1104	2439	C/T
RM	ROMA	7242/01	Largo Brocchi		3		COMM	negozi	853	738	6,7,10
RM	ROMA	7242/01	Largo Brocchi		2		COMM	negozi	853	739	6,7
RM	ROMA	7242/01	Largo Brocchi		2		COMM	negozi	853	740	8,9
RM	ROMA	0107/03	Via De Agostini 51			612	Comm	Autorimessa	627	614	1
RM	ROMA	0169/01	VIA RICCI CURBASTRO 57		W		Comm	AUTORIMESSA	463	206	5
RM	ROMA	0169/02	VIA G RAVIZZA 26		W		Comm	AUTORIMESSA	463	211	2
RM	ROMA	0350/01	VIA F GENTILE 131				Comm	NEGOZIO	959	837	64
RM	ROMA	0350/01	VIA F GENTILE 131				Comm	NEGOZIO	959	837	65
RM	ROMA	0353/10	VIA PAOLO BARISON 14				COMM	MAGAZZINO O DEPOSITO Sc E	874	600	128
RM	ROMA	0353/12	VIA PAOLO BARISON 42				COMM	MAGAZZINO O DEPOSITO Sc E	874	598	125
RM	ROMA	6006/01	VIA SILICELLA				COMM	NEGOZIO	1024	1480	6
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 1	970	270	2

Comp	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Destinazione	Tipo uso	Foglio	Part. o Num.	Sub
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 2	970	270	3
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 3	970	270	4
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 4	970	270	5
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 5	970	270	6
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	NEGOZIO Sc W 6	970	270	7
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 1	970	270	9
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 2	970	270	10
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 3	970	270	11
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 4	970	270	12
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 5	970	270	13
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 6	970	270	14
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 7	970	270	15
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 8	970	270	16
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 9	970	270	17
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 10	970	270	18
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 11	970	270	19
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	UFFICIO Sc W 12	970	270	20
RM	ROMA	7121/05	VIA PELLARO, 22				COMM	AUTORIMESSA Sc W	970	270	21 al 48
RM	ROMA	7121/06	VIA CAMPOFARNIA, 27				COMM	NEGOZIO Sc W 1	978	666	33
RM	ROMA	7121/06	VIA CAMPOFARNIA, 27				COMM	NEGOZIO Sc W 2	978	666	34
RM	ROMA	7121/06	VIA CAMPOFARNIA, 27				COMM	NEGOZIO Sc W 3	978	666	35
RM	ROMA	7135/07	VIA CAMPO FARNIA 63				COMM	POSTO AUTO	978	673	2 al 28
RM	ROMA	7135/07	VIA CAMPO FARNIA 63				COMM	AUTORIMESSA	978	673	40 al 69
RM	ROMA	7151/05	VIA CAMPO FARNIA 66				COMM	NEGOZIO	970	320	2
RM	ROMA	7151/05	VIA CAMPO FARNIA 66				COMM	NEGOZIO	970	320	3
RM	ROMA	7151/05	VIA CAMPO FARNIA 83				COMM	NEGOZIO Sc W 1	978	179	38
RM	ROMA	7151/05	VIA CAMPO FARNIA 83				COMM	NEGOZIO Sc W 2	978	179	39
RM	ROMA	7151/05	VIA CAMPO FARNIA 83				COMM	NEGOZIO Sc W 3	978	179	40
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 6	978	703	23
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 7	978	703	24
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 8	978	703	25
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 9	978	703	26
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 10	978	703	27
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 11	978	703	28
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 12	978	703	29
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 13	978	703	30
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 14	978	703	31
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 15	978	703	32
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 16	978	703	33
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 17	978	703	34
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 18	978	703	35
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 19	978	703	36
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 20	978	703	37
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 21	978	703	38
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 22	978	703	39
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 23	978	703	40
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	NEGOZIO Sc W 24	978	703	41
RM	ROMA	7135/08	VIA CAMPO FARNIA 97				COMM	AUTORIMESSA	978	703	2 al 17 42 al 61
RM	ROMA	7209/01	LARGO PIERO BARGELLINI 71				COMM	BOX	853	693	2
RM	ROMA	0025/01	VIA AMBROGIO TRAVERSARI 60 A				COMM	NEGOZIO Sc W 1	451	904	3
RM	ROMA	0025/01	VIA AMBROGIO TRAVERSARI 60 C				COMM	NEGOZIO Sc W 2	451	904	4
RM	ROMA	0025/01	VIA AMBROGIO TRAVERSARI 60 D				COMM	NEGOZIO Sc W 3	451	904	5

08A01364

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti l'elenco predisposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, trasmesso con nota n. 0012975 del 16 luglio 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i seguenti beni immobili:

Genova - via Maschera n. 31/R - foglio n. 65 - part. 289 - sub. 56;

Trieste - via Cesare Battisti n. 20 - foglio n. 11 - part. 7846 - sub. 56 e 57;

San Remo - via Pietro Agosti n. 59 - foglio n. SR/33 - part. 614 - sub. 60.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

08A01365

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto postelegrafonici.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto postelegrafonici, trasmesso con nota n. 1251208-05 del 5 dicembre 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Viste le note n. 102261 e n. 125234, rispettivamente del 25 ottobre 2007 e del 19 dicembre 2007, con le quali il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto postelegrafonici i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto postelegrafonici e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

ID Proprietà	ID Unità immobiliare	Città	Provincia	Indirizzo	Tipo di proprietà	Libero/ locato	Residenziale/ commerciale	Scala	Piano	Interno	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria catastale
	13981	ROMA	RM	VIA PENNABILLI 18	MAGAZZINO	LOCATO	C				826	54	501	C/2
	4635	ROMA	RM	VIA VESTRI 5	MAGAZZINO	LOCATO	C				457	234	504	C/2
	4636	ROMA	RM	VIA VESTRI 5	MAGAZZINO	LOCATO	C				457	234	505	C/2
	2827	MILANO	MI	VIA ARBE 51-53-55	AUTORIMESSA	LOCATO	C		S1		191	99	/	C/6
											191	101	/	C/6
											191	103	/	C/6
											191	182	75	C/6
											191	183	77	C/6
		MILANO	MI	VIA BISI ALBINI 1	ALLOGGIO	LIBERO	R		T	A	191	102	736	A/3
		MILANO	MI	VIA ARBE 51	ALLOGGIO	LIBERO	R		T	A	191	183	610	A/3
		MILANO	MI	VIA ARBE 51	ALLOGGIO	LIBERO	R		T	A	191	182	511	A/3
		TORINO	TO	VIA FOGLIZZO 28	ALLOGGIO	LIBERO	R	A	T	B/22	64	1545	15	A/3
		MILANO	MI	VIALE ZARA 124	MAGAZZINO	LOCATO	C		S1	A/12	191	98	653	C/2

08A01366

DECRETO 18 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della legge n. 410/2001;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

DATI IDENTIFICATIVI						DATI CATASTALI				
Regione	Provincia	Comune	Cod. Fabbr.	Indirizzo	Denominazione	Catasto	Cat. Catast.	Foglio	Particella	Sub
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	Trieste	TSB0473C01	Via Orsera 13	ALLOGGIO EX EREDITA' GIACENTE VATTA ARISTEA	NCEU	A/3	E/6	384/9	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	TSBC46801	VIA DEI BONOMO, 3	PALAZZO VIA BONOMO, 3	N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	4
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	6
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	8
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	9
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	14
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	VIA DEI BONOMO, 3		N.C.E.U.	A/3	V/13	1394	15
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE		TSBO46801	Via xx Settembre 104		N.C.E.U.	C/2	V/13	1394	16
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	UDINE	UDB070301	VIA CHINOTTO N.41	Fabbricato via Chinotto 41	NCEU	A/2	41	1090	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	18
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	28
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	30
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	A/2	41	1090	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	19
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	22
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	23
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	25
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	26
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	A/2	41	1090	9

DATI IDENTIFICATIVI						DATI CATASTALI				
Regione	Provincia	Comune	Cod. Fabbr.	Indirizzo	Denominazione	Catasto	Cat. Catast.	Foglio	Particella	Sub
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	24
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	27
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	A/2	41	1090	8
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	21
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	29
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE		UDB070301	VIA CHINOTTO N.41		NCEU	C/2	41	1090	31
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	MANIAGO	PNB023201	VIA R. BRUSTOLO 5	EX VILLA COLVERA	N.C.E.U.	A/7	13	258	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE		PNB023201	VIA R. BRUSTOLO 5		N.C.E.U.	C/6		258	1
MOLISE	Campobasso	Vinchiaturo	CBE0514	Contrada Tavmola	Abitazione e deposito	C.F.	A/4	2	213	3
MOLISE	Campobasso					C.F.	C/2	2	213	5
MOLISE	Campobasso					C.F.	A/4	2	213	6
PIEMONTE	Torino	Torino	TOB092001	Via Terni 40	Ex eredità giacente Vergano Miranda	N.C.E.U.	A/3	55	1145	83
PIEMONTE	Torino	Torino	TOB082701	Corso Siracusa 179	Eredità Giolito Emilia	N.C.E.U.	A/3	95	200	54
PIEMONTE	Torino	Torino	TOB079701	Via Gradisca 76	Ex proprietà Vanzini Gina	N.C.E.U.	A/3	87	981	3
PIEMONTE	Torino	Torino	TOB071601	Via Barletta 88	Eredità Giacente Giovanni Calzone	N.C.E.U.	A/3	87	769	31
SICILIA	AGRIGENTO	Porto Empedocle	AGB0100	Via Roma 94	Fabbricato	NCEU	A/4	25	181	4
SICILIA	AGRIGENTO			Via Roma 94		NCEU	A/3	25	181	5
TOSCANA	AREZZO	Arezzo	ARB044801	Frazione Quarata	Eredità Lastrucci	NCEU	A/5	A/66	122	2
TOSCANA			ARB044801	Frazione Quarata	Eredità Lastrucci	NCEU	C/2	A/66	147	1
TOSCANA	Firenze	Firenze	FIB018701	Via G. D'Annunzio 119	Ex Casa del Fascio Birago	NCEU	A/3	96	143	4
TOSCANA	FIRENZE	Firenze	FIB018701	Via Malcantone 2	Ex Casa del Fascio Birago	NCEU	A/3	98	143	1
TOSCANA	FIRENZE	Firenze	FIB043501	Viale Giannotti 30	Fabbricato alloggi dipendenti statali	NCEU	A/3	126	848	8
TOSCANA	FIRENZE	Firenze	FIB057001	Via Berlinghieri 25	Fabbricato per alluvionati	NCEU	A/3	71	1672	11
TOSCANA	Firenze	Firenze	FIB076701	Via Puccinotti	Eredità Castelli	NCEU	A/2	58	378	19
TOSCANA	Lucca	Viareggio	LUB005001	Lungo Canale Est	Abitazione	NCEU	A/4	24	106	3
TOSCANA	Lucca	Viareggio	LUB005001	Lungo Canale Est	Abitazione	NCEU	A/3	24	105	6
TOSCANA	Lucca	Viareggio	LUB005001	Lungo Canale Est	Abitazione	NCEU	A/3	24	105	7
VENETO	Venezia	Chioggia	VEB0876A01000501	Lungomare Adriatico, 5	Abitazione	NCEU	A/4	26	3721	1
VENETO	Venezia	Chioggia	VEB0876A01000501	Lungomare Adriatico, 5	Abitazione	NCEU	A/4	26	3721	2
VENETO	Venezia	VENEZIA Isola di Pellestrina	VEB0221010001	San Piero in Volta Via Portosecco	Ex Caserma G. di F. "F. Mannoni"	NCEU	A/7	PL/3	128	3

08A01367

DECRETO 22 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con note n. 1295 e n. 1923 rispettivamente del 25 gennaio 2008 e del 6 febbraio 2008, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 127145 del 28 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i seguenti beni immobili:

Campania - Napoli, via Galileo Ferraris n. 4, catasto terreni: foglio n. 147, particella 30/parte inclusa nel perimetro dell'immobile;

Lombardia - Pavia, via C. Battisti n. 23-27 anche via Palestro n. 28, catasto terreni: foglio n. A/4, particelle 178, 179, 182 e 183.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

08A01534

DECRETO 22 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 1635 del 30 gennaio 2008 nella quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha individuato un immobile di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 127145 del 28 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

È di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il seguente bene immobile:

Piemonte - Torino, corso Orbassano n. 366, catasto fabbricati: foglio n. 98, particella 291, sub. 1.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

08A01536

DECRETO 22 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 127145 del 28 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della legge n. 410/2001;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI
ABRUZZO	CHIETI	Chieti Località Santa Filomena	Via Abruzzo	Catasto Terreni: Foglio 40, particella 4531
LIGURIA	GENOVA	Genova	Via Pastore, 2	Catasto Fabbricati: Foglio GED/52, particella 266, sub. 4
LIGURIA	IMPERIA	Imperia	Via Matteotti, 161	Catasto Terreni: Sez PM - Foglio 2, particella 937
LOMBARDIA	BRESCIA	Salò	Via San Bernardino, 2	Catasto Fabbricati: Foglio SAL/32, particella 1188 sub. 4
LOMBARDIA	BRESCIA	Brescia	Via Milano, 9	Catasto Terreni: Foglio 114, particella 212/PARTE di 400 mq circa (come da Atto di Permuta del 17.06.1963 n. 20679 P.G.)
LOMBARDIA	SONDRIO	Sondrio	Via Salita Schenardi, 1	Catasto Fabbricati: Foglio 32, particella 140/PARTE di 500 mq circa.
LOMBARDIA	PAVIA	Pavia	Corso Mazzini, 18	Catasto Fabbricati: Foglio 3, particella 197 sub. 23;
				Catasto Fabbricati: Foglio 3, particella 197, sub. 24 (con esclusione della porzione occupata da AIPO corrispondente a parte del 2°piano con una consistenza di superficie pari a 625 mq circa)
MARCHE	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	Via Luigi Marini, 15	Catasto Fabbricati: Foglio 78, particella 54 sub 1
PIEMONTE	ALESSANDRIA	Acqui Terme	Corso Roma	Catasto Terreni: Foglio 27, particella 359
				Catasto Terreni: Foglio 27, particella 360
PIEMONTE	CUNEO	Fossano	P.zza Alpini Divisione Cuneense, 1 - 3	Catasto Terreni: Foglio 122 particella 198
				Catasto Terreni: Foglio 122 particella 748
				Catasto Terreni: Foglio 122 particella 749
				Catasto Terreni: Foglio 122 particella 750
				Catasto Terreni: Foglio 122 particella 751
VENETO	VICENZA	Vicenza	Corso Andrea Palladio, 37	Catasto Terreni: Foglio 4, particella 777
VENETO	BELLUNO	Sedico	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Catasto Terreni: Foglio 51, particelle 676 e 782.

08A01537

DECRETO 22 febbraio 2008.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, trasmesso con nota n. 121 del 14 gennaio 2008, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Vista la nota n. 127145 del 28 dicembre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica i seguenti beni immobili:

Marche - Macerata, via Roma n. 149, catasto fabbricati: foglio n. 66, particella 604, subalterni 63 e 68;

Sicilia - Palermo, via Resuttana n. 360, categoria A/10, catasto fabbricati: foglio n. 30, particella 2236 sub. 12;

Sicilia - Ragusa, via Ercolano numeri 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, categoria A/2, catasto fabbricati: foglio n. 66, particella 615 subalterni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e categoria C/6, catasto fabbricati: foglio n. 66, particella 615 subalterno 25.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore: SPITZ

08A01535

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del Consiglio della facoltà di psicologia, formulata nell'adunanza del 12 settembre 2007, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario, con l'aggiunta di un posto convenzionato per la durata di 10 anni;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 10 dicembre 2007;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 12 dicembre 2007;

Vista la convenzione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto auxologico italiano, stipulata in data 28 gennaio 2008, per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;

Decreta:

Articolo unico

La Tabella «A», allegata all'art. 47 (Organici) dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nella parte relativa al numero dei posti di ricercatore universitario viene modificata come sotto indicato:

facoltà di psicologia 28 (2)

(2) a questo numero va aggiunto un posto convenzionato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, per la durata di 10 anni a decorrere dalla nomina.

Milano, 7 febbraio 2008

Il rettore: ORNAGHI

08A01550

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

CIRCOLARE 26 febbraio 2008.

Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2008.

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:

comma 1 *b)* che lo Stato, per incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia;

comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, «promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale».

A tal fine con la presente circolare si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

1. Termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse.

L'art. 3, comma 1, legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.

Pertanto, improrogabilmente entro tale termine e a pena di inammissibilità, le domande di ammissione al contributo devono essere predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lettera *b)* e *c)* della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 della presente Circolare ministeriale e indirizzate al Ministero della solidarietà sociale, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, via Fornovo, 8 - 00192 Roma.

L'invio deve avvenire tramite raccomandata a.r. o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione generale del Ministero, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascerà ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data impressa sul timbro postale di invio.

L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

Ferma la perentorietà del termine del 31 marzo, l'Amministrazione procedente potrà, per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolarità di natura formale sui documenti già prodotti entro i termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia già in possesso. Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti già presentati, rispetto ai quali l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'istante.

L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

2. Requisiti di ammissibilità.

L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1, lettera *a)* e *b)*, i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:

a) requisito dimensionale, ovverossia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 della presente circolare, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;

b) requisito della democraticità, ovverossia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di «evidente funzione sociale» a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 438/1998.

Al riguardo, si fa presente che il predetto requisito deve essere desunto in modo incontrovertibile da un provvedimento emesso da un'Amministrazione statale, nel quale si attesta che l'attività complessivamente svolta dall'associazione per il raggiungimento dei fini statutari sia da ritenersi di evidente funzione sociale, avendo l'associazione dimostrato il concreto perseguimento delle finalità istituzionali e che, per effetto della sua azione, sono stati ottenuti risultati socialmente evidenti, cioè riconosciuti da molteplici soggetti, presenti anche al di fuori del territorio locale (o della regione) in cui l'associazione ha posto la sede legale. L'attestato deve essere stato rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di cui alla presente circolare.

Si precisa al riguardo che la predetta attestazione, ove necessario, potrà essere richiesta a qualsiasi Amministrazione statale e, in particolare, a quelle che possano, in ragione di rapporti intercorsi con l'associazione richiedente per la realizzazione delle attività statutariamente previste, attestare il possesso del suddetto requisito, come sopra esplicitato.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *g)* della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

3. La documentazione da allegare alla richiesta.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché della acquisizione da parte della Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che è effettuata secondo i criteri numerico-quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3 della legge n. 438/1998), è necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:

1. Il programma delle attività idoneo ad illustrare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 476/1987, che esso:

a) deve essere attuato a livello nazionale;

b) è relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;

c) è corredato dai relativi impegni finanziari.

Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* della legge n. 438/1998, nel quale si fa espresso riferimento al programma delle attività di cui alla su indicata legge n. 476/1987, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2007:

a) telefonia;

b) energia elettrica;

c) pulizia dei locali;

d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);

e) organizzazione e/o partecipazione a convegni e a seminari;

f) cancelleria e attrezzatura d'ufficio.

Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:

a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività per il quale si chiede il contributo;

b) le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;

c) il modello di valutazione dei risultati del programma, anche al fine di rilevare informazioni e dati

che consentano di dimostrare la funzione sociale effettivamente svolta dal richiedente nello svolgimento delle attività previste;

d) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

e) i principali risultati attesi.

2. copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione (art. 3 comma 2, lettera *a* della legge n. 476/1987);

3. copia del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera *b* della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;

4. copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2, lettera *c* della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da fac-simile allegato alla presente circolare. Si precisa che per la presentazione del predetto documento non è ammessa alcuna proroga rispetto ai termini previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 476/1987;

5. l'attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale (art. 3, comma 2, lettera *d* della legge n. 476/1987);

6. una relazione delle attività svolte nell'anno precedente (art. 3, comma 2, lettera *e* della legge n. 476/1987), articolata nei seguenti punti:

a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);

c) soggetti coinvolti o fruitori delle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle attività dell'associazione;

7. la dichiarazione del legale rappresentante che attesti *a)* il numero, *b)* l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 2 («Requisiti richiesti», lettera *a)* e *c)* il numero degli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera *f* della legge n. 476/1987);

8. la indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall'associazione, dal cui computo vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde consentire la ripartizione del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge n. 438/1998;

9. per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato, rilasciato da un'amministrazione statale, secondo quanto già indicato al penultimo capoverso del paragrafo 2 («Requisiti richiesti») della presente circolare, nel quale si riconosca tale condizione e, altresì, una relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della su indicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *g)* della citata legge n. 476/1987;

10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è situata nel territorio nazionale.

11. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 («Rendiconto, controlli e responsabilità»).

4. Rendiconto, controlli e responsabilità.

Una volta completate le attività progettuali per le quali è stato assegnato il contributo, le associazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 476, 19 novembre 1987, dovranno trasmettere alla Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1*a* e 1*b*).

I rendiconti, corredati dai programmi di attività, saranno diffusi sul sito istituzionale del Ministero della solidarietà sociale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Nel caso dalle suddette verifiche dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per le determinazioni del caso.

Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrerà nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.

La presente circolare e relativi allegati sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro: FERRERO

ALLEGATO 1 a

Ministero della solidarietà sociale

Direzione generale per il Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

SCHEMA PER IL RENDICONTO
DELLE SOMME PERCEPITE AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 438/1998

|__||__||__|-2008
(A cura Mss-DGVol)

ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA: ________________________________

Indirizzo: Via/Piazza ________________________________ N. _______ CAP __________

Città ________________________________

IMPORTO RICONOSCIUTO (2008):…………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| Euro

Codice fiscale Associazione:…………………………………… __||__||__||__||__||__||__||__| __||__||__||__|

1- L'IMPORTO E' STATO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA:

2 - NEL CASO IL *PROGRAMMA* SIA DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, INDICARE LE FONTI ULTERIORI DEL FINANZIAMENTO:

Voce	Importo (euro)
Contributi pubblici a titolo gratuito* (Specificare l'ente erogante e l'importo):	
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contratti o convenzioni di servizio con la pubblica amministrazione (Specificare l'ente erogante e l'importo)	
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contributi degli aderenti	
Ricavi derivanti da vendita di beni e servizi (Specificare il tipo di attività svolta):	
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Donazioni…………………………………………………………..	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Altre entrate (specificare) …………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|

* Includendo anche la eventuale partecipazione a bandi o avvisi di gara.

(TUTTI)

3 - LE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987 E 438/1998 RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI:

Tipologia di spesa	**Totale previsto nel programma** **(a)**	**Importo effettivamente speso – cassa** **(b)**	**Differenza** **(c=a-b)**
Spese per il personale dipendente	……………………	……………………	……………………
Spese per lavoratori con altri tipi di contratto	……………………	……………………	……………………
Rimborsi spese ai volontari	……………………	……………………	……………………
Acquisto di beni e servizi	……………………	……………………	……………………
Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi	……………………	……………………	……………………
Imposte e tasse	……………………	……………………	……………………
Investimenti (acquisizioni di capitali fissi)	……………………	……………………	……………………
Attività di ricerca	……………………	……………………	……………………
Spese per la realizzazione del programma di attività	……………………	……………………	……………………
Altre spese	……………………	……………………	……………………

N.B. Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo ente/associazione

Località e data

Il rappresentante legale

____

Il Presidente dell'organo di controllo

____

La "Scheda per il rendiconto" sarà resa disponibile anche on-line sul sito web del Ministero della solidarietà sociale e l'associazione che predispone il rendiconto dovrà puntualmente utilizzarla secondo la procedura individuata.

ALLEGATO 1 b

PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO È LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE A SEGUITO DELLA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

La relazione, opportunamente firmata dal legale rappresentante, deve contenere una descrizione e dare conto dei seguenti aspetti:

a) le motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività per il quale è stato chiesto il contributo;
b) le attività svolte, la data di avvio e di conclusione del programma, le fasi di realizzazione previste;
c) il modello di valutazione adottato anche al fine di dimostrare la funzione sociale effettivamente svolta;
d) i soggetti coinvolti o i fruitori nelle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
e) i principali risultati previsti;
f) i principali risultati effettivamente ottenuti, anche se parziali.

ALLEGATO 2

Al Ministero della solidarietà sociale
D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo
e le Formazioni Sociali
Divisione II – Associazionismo sociale
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi della legge n. 438 del 15 dicembre 1998 che modifica e integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2008.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ……………………………, avente sede legale a …………………………………………………………………, in Piazza/Via…………………………………………………., n.…., CAP………, numero di telefono ………….………….., numero di fax ……………………, numero di cellulare ……………………………………………………………………, e-mail …..……....……………………………………………………………………..,
C.F. Associazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

CHIEDE

di poter fruire del contributo di cui alla normativa in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE L'ASSOCIAZIONE

- persegue i fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987;
- svolge attività a livello nazionale con sedi che, ad oggi, risultano presenti ed operanti consecutivamente da oltre tre anni nelle seguenti regioni:

N.	Regione	Città	Indirizzo sede (Piazza/Via, Numero civico)	CAP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
16				
17				
18				
19				
20				
…				

Ovvero che *(in alternativa al punto precedente, per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)* l'ente o l'associazione è in possesso dell'attestato (allegato alla domanda), rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, in cui si riconosce che l'attività svolta risulta di evidente funzione sociale, secondo le indicazioni fornite nella circolare emanata dal Ministro della solidarietà sociale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale, nonché di presentare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, una relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge per l'accesso al contributo;

- opera con la più ampia partecipazione degli associati, agisce secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantisce la presenza delle minoranze;
- nel 2007, ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali, per un importo complessivo pari a |__||__||__|.|__||__||__|. |__||__||__| euro, oppure non ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali,
- dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione, nella seguente misura: n. |__||__||__| unità di personale, oppure non dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione;
- nel 2007, risultavano associati, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa |__||__|.|__||__||__| persone fisiche e |__||__|.|__||__||__| persone giuridiche;

- ha rilevato che il numero di soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, dal cui computo è escluso il numero degli associati indicati al punto precedente, risulta pari a |__||__|.|__||__||__| unità.

A tale fine, allega alla presente domanda:

1. Un programma delle attività che si intende attuare a livello nazionale per l'annualità per la quale si richiede il contributo, corredato dei relativi impegni finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 476/1987. Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, che fa espresso riferimento al programma delle attività di cui alla su indicata legge n. 476/1987, indica l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei, in particolare, i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2007:
   - telefonia;
   - energia elettrica;
   - pulizia dei locali;
   - acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);
   - organizzazione e/o partecipazione a convegni e a seminari;
   - cancelleria e attrezzatura d'ufficio;
2. copia dello statuto ed eventuale regolamento;
3. copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo, assieme al verbale che ne prova la regolare approvazione alla data di presentazione della presente domanda, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;
4. copia del bilancio/rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo;
5. relazione sulla attività svolta nell'anno precedente;
6. attestato, rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, di riconoscimento dell'attività svolta come di evidente funzione sociale secondo le indicazioni fornite nella circolare emanata dal Ministro della solidarietà sociale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)*;
7. una relazione attestante i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della predetta legge (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438);*
8. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è localizzata nel territorio nazionale;

9. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 ("Rendiconto, controlli e responsabilità").

Infine, comunica che:

- il referente dell'ente/associazione per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti da parte di codesta Amministrazione è:

Nome e Cognome……………………………………………………………………………
Numero di telefono ....
Numero di fax ……...............................……………………………………………
Numero di cellulare .... ……………………………………………………
e-mail ………………………………………………...

- nel caso di accoglimento della presente domanda, preso atto che il provvedimento finale di ammissione al contributo risulterà condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse sul relativo capitolo di bilancio ministeriale, il contributo riconosciuto, dovrà essere accreditato presso:

Banca: ………………………………………………………………………………….
Filiale:…………………………………………………………………………………..
Agenzia:…………………………………………………………………………………
Indirizzo: Via/Piazza……………………………………………………….n. ………
Città ……………………………………………………………………….CAP…….

Conto corrente n. ……………………………………………………………………….
Codice: ABI: ……………………………. CAB ……….………………………CIN……
Codice IBAN ………………………………………………………………………….

- si riserva di presentare, nel caso di accoglimento della presente domanda di contributo, il rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

(luogo) (data)
…………………………, lì…………

Il legale rappresentante
(Firma)

……………………………………

08A01551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4736
Yen	159,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,088
Corona danese	7,4551
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75270
Fiorino ungherese	264,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	3,5666
Nuovo leu romeno	3,6533
Corona svedese	9,3136
Corona slovacca	33,060
Franco svizzero	1,6205
Corona islandese	98,77
Corona norvegese	7,8615
Kuna croata	7,2839
Rublo russo	36,1770
Nuova lira turca	1,7743
Dollaro australiano	1,6037
Real brasiliano	2,5241
Dollaro canadese	1,4925
Yuan cinese	10,5234
Dollaro di Hong Kong	11,4937
Rupia indonesiana	13505,54
Won sudcoreano	1396,97
Peso messicano	15,8729
Ringgit malese	4,7465
Dollaro neozelandese	1,8415
Peso filippino	59,784
Dollaro di Singapore	2,0780
Baht tailandese	46,271
Rand sudafricano	11,4705

Cambi del giorno 22 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4848
Yen	158,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,046
Corona danese	7,4550
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75480
Fiorino ungherese	264,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5720
Nuovo leu romeno	3,6674
Corona svedese	9,3040
Corona slovacca	32,814
Franco svizzero	1,6100
Corona islandese	98,89
Corona norvegese	7,8895
Kuna croata	7,2865
Rublo russo	36,2695
Nuova lira turca	1,7890
Dollaro australiano	1,6079
Real brasiliano	2,5279
Dollaro canadese	1,4995
Yuan cinese	10,6041
Dollaro di Hong Kong	11,5753
Rupia indonesiana	13618,59
Won sudcoreano	1408,56
Peso messicano	16,0195
Ringgit malese	4,7766
Dollaro neozelandese	1,8412
Peso filippino	60,268
Dollaro di Singapore	2,0874
Baht tailandese	46,450
Rand sudafricano	11,4555

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01544 - 08A01545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Italfiduciaria S.p.a.», in Noventa Vicentina.

Con D.D. 11 febbraio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 maggio 1980, modificato in data 23 febbraio 1998, alla società «Italfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Noventa Vicentina (Vicenza), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00814860235, deve intendersi riferita alla «Italfiduciaria S.p.a.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

08A01434

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rition»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 410 del 18 febbraio 2008

Titolare AIC: Vecchi & C Pian S.A.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Seteria n. 5, cap 16131 - codice fiscale 00244540100.

Medicinale: RITION.

Variazione AIC: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'eliminazione delle officine Geymonat S.p.a. - Anagni (Frosinone) e Pharminvest S.p.a. - Milano autorizzate per le fasi di:

produzione fiala di polvere liofilizzata;

produzione fiala solvente;

confezionamento secondario;

controllo;

rilascio dei lotti.

È inoltre autorizzata l'aggiunta dell'officina Farmamediterrania a.s. sita in C/Sant Sebastià s/n - Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna) per la fase di produzione bulk della fiala di polvere liofilizzata.

Le fasi di produzione della fiala solvente, confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti rimangono di competenza dell'officina Vecchi & Piam - Genova già autorizzata per tali fasi.

È altresì autorizzata la modifica del lotto standard industriale delle fiale di polvere liofilizzata da 25.000 fiale e 20.000 fiale (da utilizzare presso l'officina Farmamediterrania a.s.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027300045 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 4 ml;

AIC n. 027300060 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01552

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4

08A01453

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-052) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.